REGOLAMENTO (CEE) N. 2935/87 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 1987

che fissa, per la campagna 1987/1988 il prezzo minimo d'acquisto delle arance consegnate all'industria e l'importo della compensazione finanziaria dopo la loro trasformazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2601/69 del Consiglio, del 18 dicembre 1969, che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione per talune varietà di arance [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 987/84 [2], in particolare l'articolo 2, paragrafo 3 e l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2601/69, il prezzo minimo che i trasformatori devono pagare ai produttori in esecuzione dei contratti è calcolato sulla base del prezzo d'acquisto valido per le varietà che, per le loro caratteristiche, sono normalmente orientate verso la trasformazione, maggiorata del 10 % del prezzo di base;

considerando che l'esperienza ha dimostrato che i prodotti interessati sono, oltre alle arance della varietà Biondo comune, quelli della categoria III delle arance pigmentate; che occorre pertanto fissare il prezzo minimo sulla base del prezzo d'acquisto medio della campagna in corso valido per le arance di tali varietà in applicazione del regolamento (CEE) n. 1927/87 del Consiglio [3] e del regolamento (CEE) n. 3587/86 della Commissione [4], maggiorato del 10 % del prezzo di base medio corrispondente allo stesso periodo;

considerando che a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2601/69, la compensazione finanziaria deve essere fissata ad un livello tale che la differenza tra il prezzo minimo e la compensazione stessa non vari, rispetto alla differenza della campagna precedente, di un importo superiore a quello che risulta dall'aumento del prezzo minimo; che l'aumento della differenza deve essere almeno uguale al 50 % dell'aumento del prezzo minimo;

considerando che, a norma dell'articolo 119, punto 2 e dell'articolo 305, punto 2, dell'atto di adesione, dopo il primo ravvicinamento dei prezzi i prezzi minimi applicabili, secondo il caso, in Spagna e in Portogallo vengono ravvicinati al prezzo minimo comune in base al meccanismo di cui agli articoli 70 e 238 dell'atto medesimo, mentre la compensazione finanziaria applicabile rispettivamente in Spagna e in Portogallo al momento di ciascuna fase di ravvicinamento è quella valida per la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, diminuita della differenza tra il prezzo minimo comune e i prezzi minimi applicabili, secondo il caso, in Spagna e in Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna 1987/1988 i prezzi minimi da pagare ai produttori sono fissati ai livelli sotto indicati:

a) per quanto riguarda le arance della varietà Biondo comune:

(in ECU/100 kg)

Spagna	Portogallo	Altri Stati membri
9,89	7,62	11,20

[1] GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 21.
[2] GU n. L 103 del 16. 4. 1984, pag. 10.
[3] GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 26.
[4] GU n. L 334 del 27. 11. 1986, pag. 1.

b) per quanto riguarda le arance delle varietà pigmentate :

(in ECU/100 kg)

	Spagna	Portogallo	Altri Stati membri
Moro, Tarocco e Sanguinello	13,12	10,11	14,86
Sanguigno	10,21	7,88	11,57

2. Tali prezzi minimi sono fissati per merce in partenza dai centri di condizionamento dei produttori.

Articolo 2

Per la campagna 1987/1988 gli importi della compensazione finanziaria concessa ai trasformatori sono fissati ai livelli sotto indicati :

a) per le arance della varietà Biondo comune :

(in ECU/100 kg)

Spagna	Portogallo	Altri Stati membri
5,08	2,81	6,39

b) per le arance delle varietà pigmentate :

(in ECU/100 kg)

	Spagna	Portogallo	Altri Stati membri
Moro, Tarocco e Sanguinello	8,31	5,30	10,05
Sanguigno	5,40	3,07	6,76

Articolo 3

Gli importi di cui agli articoli 1 e 2 si applicano alle arance che rispondano almeno ai requisiti minimi di qualità e di calibro previsti per la categoria III.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente